



N. ORD. 40/07 ;

OGGETTO: divieto di detenere e consumare, sul posto, bevande alcoliche all'interno dei luoghi pubblici (aree verdi, piazze, aree di sosta) del territorio comunale.

IL SINDACO

Preso atto:

Che nel territorio comunale appare sempre più evidente il fenomeno di persone, spesso senza fissa dimora, dedite all'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici, in particolare parchi, aree verdi, parcheggi pubblici, ecc.;

Che pervengono numerosissime lamentele da parte dei cittadini che segnalano come la presenza abituale di gruppi di persone, dedite all'assunzione di bevande alcoliche, provochi, oltre che degrado e sporcizia, disturbo e molestia alle persone, spesso accompagnate da minacce, violenza o atti contrari alla pubblica decenza;

Che gli episodi di cui sopra sono stati evidenziati, oltre che dai sopra detti cittadini, dagli organi di stampa che segnalano la sempre più preoccupante estensione del fenomeno in luoghi pubblici, in particolare nelle aree verdi, nei parcheggi, dinanzi ai supermercati o altri distributori di bevande;

Che spesso i luoghi di cui sopra sono frequentati da anziani e bambini, che risultano essere spettatori di comportamenti diseducativi e talvolta violenti, con la conseguenza di non poter fruire liberamente di tali spazi, aggravando la percezione del senso di insicurezza e di disagio urbano;

Ritenuto che appare opportuno vietare la detenzione e consumo sul posto di bevande alcoliche in tutte le aree pubbliche;

Ritenuto altresì di escludere da tale divieto i plateatici e le aree prospicienti i bar e i ristoranti durante gli orari di apertura, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori fatta eccezione nei casi di manifestazioni culturali, sagre, fiere, limitatamente alle aree ad esse dedicate e adibite per il tempo di apertura delle stesse;

Ciò premesso:

VISTO l'art.12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile (cd. Disposizioni Preliminari);

VISTO l'art.7 bis c 1 bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e l'art.13 legge n.689/81;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



VISTO l'art. 16 della L. 16.01.2003, n.3;

VISTO l'art. 7 della L.R. 12.02.2003, n. 4;

ORDINA

- E' fatto divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i bar e ristoranti, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere e consumare, sul posto, ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree, fatta eccezione nei casi di manifestazioni culturali, sagre, fiere, limitatamente alle aree ad esse dedicate e adibite per il tempo di apertura delle stesse ;
- Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale o da altre norme, i trasgressori alla presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 legge n.689/81;

INVITA

I gestori di Bar e Ristoranti e gli organizzatori di manifestazioni a farsi parte attiva nella segnalazione alle Forze di Polizia e alla Polizia Municipale di comportamenti scorretti, maleducati, chiassosi o che generino una qualsivoglia diminuzione o turbativa del decoro urbano manifestandosi all'interno o nei pressi dei loro locali.

Manda a chiunque spetti osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Al Prefetto di Pordenone;

Al Comando di Polizia Municipale;

Alla Stazione Carabinieri di Azzano Decimo;

Alla Questura di Pordenone;

All'URP del Comune di Azzano Decimo;;

All'Ascom per la comunicazione ai propri iscritti.

Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2007.



IL SINDACO
Dott. E. Bortolotti

Comune di Azzano Decimo Sindaco